

Il contributo analizza le dinamiche di funzionamento dei Gruppi parlamentari in una prospettiva teorico-costituzionale. Lo scopo del lavoro è quello di tentare di offrire organicità e tendenziale sistematicità allo studio dei gruppi politici istituzionalizzati nelle Camere, anche alla luce delle novelle regolamentari che da ultimo hanno inciso sul complesso rapporto esistente tra gruppi politico-partitici (esterni al Parlamento) e gruppi politico-parlamentari (soggetti istituzionali della rappresentanza politica). Nel corso della trattazione saranno pertanto lambite tutte quelle tematiche che caratterizzano e strutturano il (corto)circuito della rappresentanza politica moderna – su tutte, i sistemi elettorali, le nuove istanze di democrazia diretta, il divieto di mandato imperativo – nell'intento di provare a fare un po' di chiarezza in merito alla natura giuridica di tali protagonisti della realtà costituzionale.

Antonio Gusmai è *Professore abilitato* di II fascia in Diritto costituzionale, già *dottore di ricerca* in “Diritto pubblico” e *assegnista di ricerca* nell'Università degli Studi di Bari e nell'Università del Salento. È autore di numerosi saggi e articoli scientifici, alcuni dei quali pubblicati anche in lingua inglese. In questa Collana ha pubblicato una monografia dal titolo “*Giurisdizione, interpretazione e co-produzione normativa*” (2015).

ISBN 978-88-6611-823-7



9 788866 118237

€ 42,00

PROFILI DI
INNOVAZIONE

48

Collana diretta da
Raffaele Guido Rodio
Vincenzo Tondi della Mura

ANTONIO GUSMAI

IL GRUPPO PARLAMENTARE

PROFILI EVOLUTIVI DI UN SOGGETTO
DELLA RAPPRESENTANZA POLITICACollana fondata da
ALDO LOIODICESu iniziativa
dell'Istituto di diritto Pubblico
della
Università degli Studi di BariCACUCCI  EDITORE
BARI

LA COLLANA “PROFILI DI INNOVAZIONE”

Nelle ricerche giuridiche i profili di innovazione sono talvolta assenti; ciò accade specialmente negli studi che, seguendo la moda o gli orientamenti delle riforme da tempo ventilate, proposte o elaborate, si legittimano con una sorta di rincorsa verso l'attualità che attira l'immediato interesse dei lettori. Tale tendenza rischia di collocare la riflessione giuridica, più seguita, nei periodici di informazione o nei quotidiani. Nell'eleganza della presentazione, nel carattere informato dell'esposizione o nella vivacità di elaborazione di molti studi, anche se in volumi consistenti o scritti sulle riviste giuridiche, spesso l'innovazione appare, ma rischia di perdersi in un'ondata di “*consumismo*” scientifico che lascia perdere le sue tracce dopo poco tempo, salvo rari casi di recupero da parte di qualche attento studioso che intende adempiere al dovere di dominare la letteratura anche più risalente, ma rilevante, sui temi affrontati. Emerge, in questa dimensione, una complessità e pesantezza di informazioni e dati (aggiornati talvolta *ad horas*) che si trasferiscono da un lavoro all'altro lasciando in ombra (se non oscurando) i profili stabili di innovazione che possono provocare un'efficace risposta pluridimensionale: scientifica, culturale, operativa e pratica. L'innovazione significativa nelle scienze giuridiche resta, alcune volte, in questi studi, consegnata a sintetiche riflessioni che, depurate dalla prolissità, dall'attualità o dagli sfoggi di erudizione, muovono approfondimenti e interessi conoscitivi, non di mera attualità, ma proiettabili in tempi più lunghi in cui si ravviva un dibattito culturale e scientifico di spessore. Questa tendenza richiede allora una rinnovata modalità di esposizione dei temi per verificarne, nella reazione conoscitiva, culturale e di ricerca che si provoca, il profilo di innovazione suscettibile di creare forme di liberazione della scienza e della conoscenza giuridica dallo scadimento nella mera osservazione dell'attualità, senza relegarsi in un ambito astratto ed alienante di esclusiva prospettazione teorica. Il dibattito scientifico-culturale a medio o a lungo termine, in questi casi di innovazione (o quanto meno contenenti la proposta di un profilo innovativo da verificare), deve impegnarsi su testi propositivi, anche sintetici, che offrano al lettore di varia estrazione un immediato risultato conoscitivo, persuasivo o meno (non interessa), di chiara identificazione nelle premesse, nell'impostazione, nelle conclusioni e nella documentazione di riferimento. Si può, in altri termini, utilizzare lo schema di una relazione scientifica su di un tema desumibile da uno o più documenti di base costituiti da fonti normative di rilievo, orientamenti giurisprudenziali, testi politici, economici, sociali, culturali e religiosi suscettibili di fornire alle riflessioni scientifiche profili giuridicamente rilevanti. In tal modo la sintesi espositiva congiunta ai documenti di base allegati o richiamati, può fornire elementi utili per un percorso di innovazioni seguito ed arricchito dagli studiosi di settore, ma aperto, interessante e stimolante per lettori non specializzati che vogliono rendersi conto dei nuovi istituti che si aprono nell'applicazione del diritto.

25 aprile 1999

Aldo Loiodice

PROFILI DI INNOVAZIONE

Collana diretta da Raffaele Guido Rodio e Vincenzo Tondi della Mura

Comitato Scientifico: Luca Antonini, Vincenzo Baldini, Paola Bilancia, Michele Carducci, Emilio Castorina, Elisabetta Catelani, Antonio D'Aloia, Antonio D'Andrea, Luigi D'Andrea, Antonio D'Atena, Gianmario Demuro, Filippo Donati, Mario Esposito, Francesco Gabriele, Aldo Loiodice, Isabella Loiodice, Laura Lorello, Massimo Luciani, Alessandro Mangia, Stelio Mangiameli, Andrea Morrone, Anna Maria Nico, Ida Nicotra, Vasco Pereira da Silva, Anna Maria Poggi, Fabrizio Politi, Raffaele Guido Rodio, Roberto Romboli, Emanuele Rossi, Antonio Ruggeri, Gerardo Ruiz-Rico Ruiz, Antonio Saitta, Antonella Sciortino, Giovanni Serges, Massimo Siclari, Sandro Staiano, Vincenzo Tondi della Mura, Filippo Vari, Giuseppe Verde, Aljs Vignudelli, Lorenza Violini.

Comitato Editoriale: Andrea Bonomi, Tullio Fenucci, Marco Galdi, Nicola Grasso, Giuseppe Laneve, Maria Grazia Nacci, Mario Palma, Cecilia Pannacciulli, Michele Troisi.

Segreteria Editoriale: Giorgio Cataldo, Romina Cataldo, Antonello Denuzzo, Antonio Gusmai, Pasquale Procacci.

Le monografie pubblicate nella collana sono sottoposte a procedura di valutazione secondo il sistema di peer review a doppio cieco.

La medesima procedura è adottata per ogni singolo contributo dei volumi collettanei.

Gli atti della procedura di revisione sono consultabili presso il Direttore.

Antonio Gusmai

IL GRUPPO PARLAMENTARE

Profili evolutivi di un soggetto della rappresentanza politica

CACUCCI  EDITORE
BARI

Volume stampato con il contributo dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Finito di stampare nel mese di luglio 2019

© 2019 Cacucci Editore – Bari
Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220
<http://www.cacuccieditore.it> – e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

A Giugy, anima solida e diafana.

INDICE

Prefazione di Raffaele Guido Rodio pag. 11

CAPITOLO PRIMO

GENEALOGIA DEI GRUPPI POLITICI NELLO STATO LIBERALE

1. L'inevitabilità del fenomeno associativo negli organi politici » 17
2. I gruppi politici in assenza del *cleavage* partitico » 24
3. I gruppi-uffici dopo l'avvento dei partiti di massa » 34
4. La lunga e articolata parentesi fascista » 53

CAPITOLO SECONDO

I GRUPPI POLITICI NEGLI ANNI DELLA TRANSIZIONE COSTITUZIONALE REPUBBLICANA

1. La riemersione del pluralismo politico » 71
2. I gruppi parlamentari nella Costituzione repubblicana: l'importanza dell'affermazione costituzionale del principio proporzionalistico nella composizione delle commissioni parlamentari » 82
3. Alcuni rilievi e qualche precisazione in merito all'ontologica rilevanza costituzionale dei gruppi politici » 101

CAPITOLO TERZO

DINAMICHE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI PARLAMENTARI (POST)MODERNI

1. Una premessa di metodo » 111

2. Le regole sulla formazione dei gruppi parlamentari «ordinari» e «autorizzati»	»	114
3. Convergenze e divergenze tra i due rami del Parlamento	»	133
4. Attività dei gruppi parlamentari: norme sul funzionamento interno e sulla trasparenza dei bilanci	»	143
5. Funzionalità (anche misconosciute) del gruppo misto	»	162

CAPITOLO QUARTO

STATUTI E REGOLAMENTI DEI GRUPPI NELLA XVIII LEGISLATURA

1. Premessa	»	171
2. MoVimento 5 Stelle	»	172
3. Lega-Salvini Premier	»	185
4. Partito Democratico	»	191
5. Forza Italia-Berlusconi Presidente	»	196
6. Fratelli d'Italia	»	201
7. Liberi e Uguali	»	205
8. Gruppo Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)	»	208
9. Gruppo misto	»	211

CAPITOLO QUINTO

INGEGNERIA ELETTORALE E (CORTO)CIRCUITO RAPPRESENTATIVO ODIERNO

1. Formule elettorali: ai confini tra diritto e politica	»	217
2. Leggi elettorali e importanza della strutturazione democratica delle forze politiche	»	223
3. Sulla necessità di «democratizzare la democrazia»	»	230
4. (segue) Quali riflessi sui gruppi parlamentari? Gli effetti indiretti degli artt. 72 e 82 Cost. sull'adozione delle formule elettorali	»	239

- 5. Democrazia diretta e gruppi parlamentari: quando gli opposti si respingono » 254
- 6. Le implicazioni del divieto di mandato imperativo *ex art. 67 Cost.* e il patologico “quadrilatero” della rappresentanza politica moderna » 271

CAPITOLO SESTO

NOTE CONCLUSIVE SULLA NATURA GIURIDICO-COSTITUZIONALE DEI GRUPPI PARLAMENTARI

- 1. *In limine* » 297
- 2. Le tre “classiche” macro-tesi sulla natura giuridica dei gruppi parlamentari » 299
- 3. La natura giuridica dei gruppi sul piano legislativo: è possibile qualificarli «organismi di diritto pubblico»? » 306
- 4. (segue) ...e nella dimensione costituzionale: i gruppi come «soggetti della rappresentanza» e «organi-potere» dello Stato legittimati a sollevare conflitti di attribuzione » 314
- Indice Bibliografico* » 331

PREFAZIONE

Il lavoro che si sottopone all'attenzione del lettore ha ad oggetto lo studio dei Gruppi parlamentari in una prospettiva non meramente «tecnico-assembleare», bensì, anche, «teorico-costituzionale». Quello trattato è una tema assai complesso del Diritto pubblico, tutt'oggi poco approfondito dalla dottrina. Invero, se si pensa che l'ultima monografia specificamente dedicata all'argomento risale al 2008 (il riferimento è ad A. CIANCIO, *I gruppi parlamentari. Studio intorno a una manifestazione del pluralismo politico*, Giuffrè, Milano, 2008) e che, in ogni caso, la tematica viene per lo più affrontata solo in modo collaterale in saggi e articoli di carattere scientifico riguardanti altri argomenti (come forme di Governo, democrazia rappresentativa, mandato imperativo, partiti politici, leggi elettorali, ecc.), si comprende bene la necessità di riportare l'argomento "a sistema", attraverso un'analisi in grado di dare organicità all'istituto.

In particolare, il denso contributo dell'Autore ricostruisce il fenomeno dei Gruppi parlamentari a partire dallo Stato liberale, sino a giungere ai giorni nostri, ove mutamenti del sistema partitico, crisi della rappresentanza politica e del c.d. "rappresentato", istanze di democrazia diretta e modifiche dei regolamenti parlamentari, sembrano aver radicalmente inciso sulle funzioni e sulle prerogative delle forze politiche organizzate in Parlamento.

La monografia consta di sei capitoli, ciascuno dei quali ha il merito di gettar luce – sorretto da un robusto ed esaustivo apparato bibliografico – sulle questioni più dibattute e complesse che riguardano i raggruppamenti assembleari.

Il *primo capitolo*, dedicato alla *genealogia dei gruppi politici nello Stato liberale*, è teso a dimostrare che in realtà, diversamente da quanto tradizionalmente si ritiene, la sostanziale istituzionalizzazione del Gruppo parlamentare non risale ai regolamenti del 1920-22, approvati

a seguito del mutamento del sistema elettorale del 1919. L'Autore, infatti, sostiene che se proprio si vuol provare a stabilire «una data di nascita orientativa» della prima conformazione dei Gruppi parlamentari intesi in senso moderno, si potrebbe ragionevolmente sostenere che essa coincida con le elezioni dell'ottobre-novembre 1913, avvenute dopo l'estensione del suffragio universale maschile e il progressivo affermarsi dei partiti di massa. Non sembra potersi infatti condividere, scrive l'A., «che i gruppi parlamentari nascano con il sistema proporzionale, adottato nel 1919 sotto il Governo Nitti per l'elezione della Camera dei deputati». Ciò che quella legge ha consentito non è, esattamente, l'ingresso dei gruppi politici in Parlamento (che, come bene è documentato, risultano preesistere), «ma la possibilità di costituire raggruppamenti di deputati oltre i confini della galassia liberale, tanto di Destra, quanto di Sinistra, conseguenza dell'affermazione dei primi partiti di massa e dell'estensione del suffragio universale maschile».

Un punto di vista di questo tipo, si legge nel *secondo capitolo* ove i Gruppi parlamentari sono definiti come una «*realtà costituzionalmente ontologica*», attiene in ogni caso alla dimensione più propriamente «politologica» del problema. Sul piano giuridico-costituzionale, invece, tali raggruppamenti non possono che esistere anche in assenza di disposizioni formali (sia regolamentari che legislative). E tanto perché «la natura di organo collegiale del Parlamento non può fare a meno della loro esistenza». Pertanto, conclude l'A., ciò significa che i Gruppi parlamentari non possono che essere presenti in ogni organo assembleare. Il fatto che essi siano divenuti storicamente sempre meglio riconoscibili con l'affermarsi dei partiti di massa, legittimati dal suffragio universale e dall'adozione di formule elettorali di tipo proporzionale, «non sembra dover condurre all'idea che essi siano coevi a tali fenomeni di natura più strettamente politologica. Piuttosto sembra significare che, il fenomeno dei gruppi parlamentari, attiene inevitabilmente alle delicate problematiche riguardanti la rappresentanza politica e, *ab imis fundamentis*, alle dinamiche inerenti le non sempre lineari espressioni della sovranità popolare».

Nel *capitolo terzo*, invece, sono affrontate nel dettaglio le *dinamiche di funzionamento dei gruppi parlamentari (post)moderni*. Analizzate problematicamente le regole sulla formazione dei gruppi c.d. «ordinari» e in «deroga» a seguito della riforma del Regolamento del Senato del 20 dicembre 2017, e viste da vicino le norme sul funzionamento interno e sulla trasparenza dei bilanci, l'Autore offre una origi-

nale interpretazione del «gruppo Misto». In un momento storico in cui tra gli studiosi sembra essere in voga una visione per così dire «individualista» del Parlamento, in cui da più parti si invoca l'introduzione, anche nel nostro sistema assembleare, della figura del «parlamentare indipendente» (possibilità oggi prevista soltanto per i Senatori a vita), in questa fase della trattazione si rinvengono una serie di argomenti tesi a mettere in risalto gli aspetti virtuosi, spesso sottostimati, che ancora può esprimere tale peculiare raggruppamento. Su tutti, quello di «mantenere una rilevante funzione di garanzia nei confronti del sistema parlamentare: da una parte, infatti, potrebbe essere considerato come l'indice rivelatore di *accountability* della classe politica, nel senso che appare essere il gruppo “visibile” dal quale cittadini informati possono trarre sicure deduzioni in merito alla capacità delle forze politiche di realizzare obiettivi di programma, sbandierati nelle campagne elettorali. Dall'altra, al contempo, esso rimane, *de jure condito*, pur sempre l'unica sostanziale garanzia di libertà del singolo parlamentare, il solo spazio pubblico istituzionale, cioè, in cui a trovare riparo è *in primis* il nucleo duro dell'art. 67 della Carta fondamentale». Pertanto, prosegue l'A., il Gruppo misto non rompe, anzi fa salva l'unitarietà del sistema, «essendo il luogo in cui il singolo parlamentare, per il solo fatto di iscriversi, in realtà sembra compiere una triplice – contestuale – denuncia: la prima nei confronti di se stesso, rendendo pubblica la sua dissociazione dalla forza politica di elezione; la seconda nei confronti di quest'ultima, mostrando eventuali contraddizioni esistenti all'interno del partito; non da ultimo nei confronti degli elettori, i quali, dalla iscrizione o migrazione in corso di legislatura del parlamentare (o, addirittura, di intere “correnti” di parlamentari), vengono in tempo reale resi edotti degli andamenti del processo di rappresentanza politica». Il tutto, peraltro, nella consapevolezza «che tale raggruppamento non si costituisce per volontà dei membri che ad esso intendono iscriversi». Esso, cioè, precisa l'A., «non deve la sua presenza assembleare ad una manifestazione di volontà dei parlamentari che non aderiscono ad altri gruppi politici o che, in corso di legislatura, da questi ultimi intendono dissociarsi». Il gruppo misto, dovendo assicurare il libero mandato parlamentare, è costituzionalmente necessario: in ipotesi, anche in assenza di iscritti, «vive in quiescenza». La volontà dell'eletto, pertanto, «non risulta essere costitutiva della sua giuridica esistenza. Essa rileva soltanto per (ri)attivarlo, ossia per la sua esclusiva messa in funzione».

Il capitolo IV è poi dedicato all'*analisi dei Regolamenti e degli Statuti dei gruppi parlamentari* vigenti nella XVIII Legislatura. In tali atti di autonomia, evidenzia l'Autore, «si palesa un dato fondamentale: la concezione del rapporto esistente tra partito politico, gruppo parlamentare e singolo eletto». A seconda delle regole previste da ogni singolo Gruppo, infatti, è possibile comprendere «qual è il significato che ciascuna forza politica attribuisce all'art. 67 della Carta repubblicana». In particolare, se esso possa essere in grado di tollerare o meno «direttive di partito» e, più in generale, misure atte a mantenere una tendenziale «stretta corrispondenza» tra Gruppo politico-partitico (esterno al Parlamento) e Gruppo politico-parlamentare (interno alle Camere).

Nel proseguire la disamina (*capitolo V*), lo studio dei Gruppi parlamentari è calato all'interno di quello che l'Autore definisce (*corto circuito della rappresentanza politica odierna*). Vengono così dapprima analizzati i riflessi che le formule elettorali possono avere sulle dinamiche di funzionamento dei Gruppi politici, per poi essere affrontati «gli effetti indiretti degli 72 e 82 Cost. sull'adozione delle leggi elettorali». In modo del tutto inedito, l'A. ritiene che il requisito cristallizzato in Costituzione della necessaria composizione proporzionale delle Commissioni parlamentari rispetto ai Gruppi politici presenti nelle Camere, «sembra in qualche modo avere conseguenze sulla scelta del sistema elettorale da adottare». Se è vero «che i Padri costituenti hanno deciso di non costituzionalizzare la "materia" elettorale, il principio della proporzionalità nella composizione delle commissioni sembra però costituire – se si riflette – una sorta di vincolo implicito alla discrezionalità del potere legislativo». Nel senso che «potrebbero apparire irragionevoli formule elettorali che, come riflesso, nella sostanza compromettano la stessa funzionalità del meccanismo proporzionale che la Costituzione prescrive per la composizione delle commissioni». Pertanto, aggiunge l'A., «se si ignorasse tale aspetto, verrebbe compromesso lo stesso significato del principio proporzionale, il quale pretende, per sua stessa *ratio*, la più ampia rappresentatività del sistema politico nel quale trova concreta applicazione. L'aver costituzionalizzato tale principio in riferimento al rapporto che lega i gruppi politici agli organi che formalmente elaborano l'indirizzo politico (le commissioni, appunto), non può che escludere dai confini della legittimità costituzionale formule elettorali che, di fatto, comprimano eccessivamente la presenza degli attori politici negli or-

gani in cui si forma e si produce – sempre formalmente – la volontà normativa». Successivamente, ad essere poste sotto la lente d'ingrandimento sono le istanze di democrazia diretta. Anch'esse, infatti, a detta dell'A., possono avere conseguenze sugli equilibri costituzionali che riguardano i Gruppi politici istituzionalizzati nelle Camere. La democrazia diretta, invero, presupponendo un rapporto immediato tra partiti politici ed elettori, «sembra comportare una sorta di mutazione genetica dei gruppi parlamentari stessi, dovendo questi relazionarsi non più soltanto con le forze politiche organizzate da cui promanano, ma in teoria, lì dove venisse approvata la riforma (oggi in discussione alle Camere sull'introduzione dell'iniziativa popolare «obbligatoria» e il referendum c.d. «propositivo»), anche con un macro-gruppo politico informe e disomogeneo qual è il corpo elettorale concepito nella sua interezza». Infatti, a partire dalla previsione della nuova iniziativa legislativa popolare, «i gruppi politici istituzionali si troverebbero necessariamente ad interagire con un gruppo facente parte di una frazione del corpo elettorale indefinita, dacché formalmente a-politica, e di dimensioni corrispondenti al numero delle firme raccolte tra gli elettori». Si introdurrebbe così, nel nostro ordinamento costituzionale, «una sorta di nuova figura di gruppo per così dire «atipico», non parlamentare e neppure in senso lato politico-partitico, il quale si troverebbe a sommare persino le attribuzioni spettanti alle commissioni legislative, dovendo i cittadini-promotori previamente discutere, e poi redigere articolo per articolo, il progetto di legge». A conclusione di tale riflessione sono, da ultimo, affrontate le implicazioni del divieto di mandato imperativo *ex art. 67 Cost.* su quello che l'A. definisce essere il «patologico quadrilatero della rappresentanza politica contemporanea». Al circuito della rappresentanza politica, connotato dalla tradizionale triade «eletti-partiti-elettori», sembra necessario aggiungere un quarto soggetto: il «gruppo parlamentare», appunto, senza la considerazione del quale «non si darebbe effettivamente conto di come, nella realtà, si sviluppa il processo della rappresentanza pubblicistica».

Non da ultimo, a conclusione del lavoro (*capitolo VI*), l'Autore si sofferma su due delicatissime e ancora aperte questioni concernenti i raggruppamenti parlamentari. La prima è quella della «*natura giuridica del gruppo*», in relazione alla quale l'A. invita a non confondere il «piano della legislazione primaria», con quello «più propriamente costituzionale». Su entrambi i fronti, l'A. sembra assumere posizioni

inedite: mentre sul piano legislativo i Gruppi parlamentari dovrebbero considerarsi «organismi di diritto pubblico» (ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, oltre che del diritto eurounitario), su quello costituzionale essi andrebbero considerati «soggetti della rappresentanza politica». La seconda questione, in parte conseguente alla prima, riguarda invece la possibilità, per i Gruppi parlamentari, di essere considerati «*organi-potere dello Stato*» al fine di poter sollevare conflitti di attribuzione dinanzi alla Consulta. Questione che per l’A. andrebbe risolta in senso affermativo, specie dopo la recente ordinanza n. 17 del 2019 della Corte costituzionale, con la quale espressamente si afferma la legittimità del singolo parlamentare ad essere parte di tale giudizio, ipoteticamente “menomabile”. Appare invero del tutto illogico, conclude l’A., «stando anche agli orientamenti da ultimo espressi dalla Consulta, che la singola porzione di rappresentanza che la Costituzione attribuisce all’eletto (*ex art. 67 Cost.*, «ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione») possa valere più della somma delle quote di rappresentanza espresse dai parlamentari all’interno del gruppo politico regolarmente costituitosi in seno alle Camere».

Sembrano essere questi i principali argomenti affrontati nel contributo scientifico, esponendo i quali si è cercato, in poche righe, di introdurre ed illustrare l’originale e innovativo percorso concettuale ampiamente sviluppato nelle pagine che seguono.

Bari, giugno 2019

Raffaele Guido Rodio

I VOLUMI DELLA COLLANA

- 1 – Aldo Loiodice, *Attuare la Costituzione (Sollecitazioni straordinamentali)*.
- 2 – Pierdomenico Logroscino, *Itinerari per una televisione libera*.
- 3 – Aldo Loiodice e Natasha Shehu, *La Costituzione albanese*.
- 4 – Raffaele Guido Rodio, *Banche dati e pubblica amministrazione. Profili di diritto italiano e comparato*.
- 5 – Francesco Perchinunno, *Interruzione della gravidanza e diritto alla vita. Profili costituzionali*.
- 6 – Cosimo Notarstefano, *Les droits du touriste européen. Analyse juridique comparée dans les États membres de l'U.E.*
- 7 – Paolo Giocoli Nacci (a cura di), *Rapporti tra amministrazione e giurisdizione*.
- 8 – Valeria Sannoner, *Rappresentanza e transizione. Aspetti di continuità in una trasformazione condivisa*.
- 9 – Isabella Loiodice, *Federalismo tra incompiutezza ed evoluzioni. (Nazioni senza stato e neofeudalesimo)*.
- 10 – Pino Pisicchio, *Le regole del gioco. Le leggi elettorali dalla Costituzione al 1953*.
- 11 – Maria Luisa Lo Giacco, *Le competenze delle Regioni in materia ecclesiastica*.
- 12 – Raffaele Guido Rodio, *L'interpretazione costituzionalmente adeguata nel sistema spagnolo*.
- 13 – Filippo Vari, *Contributo allo studio della famiglia nella Costituzione italiana, I*.
- 14 – Giuseppe Laneve, *Linguaggio giuridico e interpretazione. Dalla Costituzione italiana alla globalizzazione*.
- 15 – Francesco Perchinunno, *Fondamento del giusto processo: dalle origini all'attuazione*.
- 16 – Adalberto Wojtek Pankiewicz, *Federalismo e diritti sociali*.
- 17 – Cecilia Pannacciulli, *Pluralismo e mercato nell'attività radiotelevisiva. Profili costituzionali*.
- 18 – Ignazio Lagrotta, *L'eutanasia nei profili costituzionali*.
- 19 – Michele Dionigi, *Globalizzazione e fonti del diritto. Primi rilievi*.
- 20 – Giovanni L. C. Bianco, *La tutela dei diritti umani nella ricerca scientifica*.
- 21 – Valeria Sannoner, *Le carte statutarie dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*.
- 22 – Mario Palma, *Sussidiarietà e competenze. Riparto funzionale e materiale*.
- 23 – Isabella Loiodice (a cura di), *Laicità ed eticità dell'azione pubblica. Libertà della persona e sfera pubblica*.
- 24 – Michele Troisi, *La Costituzione Scolastica*.
- 25 – Giuseppe Laneve, *Regioni e istruzione e formazione professionale. Profili costituzionali*.
- 26 – Pierdomenico Logroscino, *Governare le differenze*.
- 27 – Pino Pisicchio, *Tra declino e cambiamento. Aspetti del partito politico italiano*.
- 28 – Filippo Vari, *Concepito e procreazione assistita. Profili costituzionali, I*.
- 29 – Pino Pisicchio, *Aspetti dell'autodichia parlamentare: le incompatibilità e le ineleggibilità*.
- 30 – Emilia Straziuso, *I diritti sociali tra Stato e sovrano e Stato integrato nell'Unione europea*.
- 31 – Michele Dionigi, *Il patrimonio scientifico proprio dei professori universitari. Valore o corredo di servizio rottamabile? (nei principi e valori costituzionali il punto di equilibrio)*
- 32 – Tullio Fenucci, *Sicurezza e diritti fondamentali negli Stati Uniti*
- 33 – Mario Palma, *Dal sistema elettorale alla forma di governo*
- 34 – Michele Dionigi, *Globalizzazione e fonti del diritto. Prolegomeni allo studio di una fonte a difesa dell'ordinamento italiano. II*
- 35 – Pino Pisicchio, *Le fondazioni politiche in Italia*
- 36 – Michele Troisi, *Rappresentatività e governabilità nelle leggi elettorali regionali*.

- 37 – Pino Pisicchio**, *Pluralismo personalismo nella Costituzione Italiana. Il contributo di Aldo Moro*
- 38 – Mario Palma**, *Il riparto delle competenze. Profili della sussidiarietà.*
- 39 – Cecilia Pannacciulli**, *Le comunicazioni riservate tra nuove tecnologie e giustizia penale.*
- 40 – Tullio Fenucci**, *Sicurezza nazionale e diritti di libertà negli Usa.*
- 41 – Giuseppe Laneve**, *La Giustizia costituzionale nel sistema dei poteri. Vol. I. Interpretazione e giustizia costituzionale: profili ricostruttivi.*
- 42 – Antonio Gusmai**, *Giurisdizione, interpretazione e co-produzione normativa.*

Nuova Serie

- 43 – Pino Pisicchio**, *Le fondazioni politiche. Profili di diritto italiano e comparato.*
- 44 – Andrea Bonomi**, *Status del detenuto e ordinamento costituzionale. Le tecniche di bilanciamento nella giurisprudenza del Giudice delle leggi.*
- 45 – Michele Troisi**, *Regioni e rappresentanza politica.*
- 46 – Maria Cristina Carbone**, *Problematiche di una revisione organica della Costituzione nell'ordinamento italiano.*
- 47 – Maria Grazia Nacci**, *La libertà di associazione ed i suoi limiti nelle dinamiche ordinarie.*
- 48 – Antonio Gusmai**, *Il Gruppo parlamentare. Profili evolutivi di un soggetto della rappresentanza politica.*